

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE**

<b>Numero del</b>	50
<b>Data del provvedimento</b>	12-08-2024
<b>Oggetto</b>	Società della Salute
<b>Contenuto</b>	AVVISO DI CO-PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ A FAVORE DI PERSONE CON DIAGNOSI DELLO SPETTRO AUTISTICO, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117 E DELLA L.R. TOSCANA N. 65/2020, A VALERE SUL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DI CUI ALLA DGRT N. 1518/2022 (CODICE CUP PROGETTO F19G24000040001 - ESITO CO-PROGETTAZIONE E PUBBLICAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

<b>Ufficio/Struttura</b>	Direzione Società della Salute
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	Marco Nerattini
<b>Resp. del procedimento</b>	Marco Nerattini

<b>Conti Economici</b>			
<b>Spesa</b>	<b>Descrizione Conto</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno</b>
<b>Spesa prevista</b>	<b>Conto Economico</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno</b>

<b>Allegati Atto</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N.Pagine allegato</b>	<b>Oggetto Allegato</b>
<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N° di pag.</b>	<b>Oggetto</b>
A	10	Schema convenzione



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

## IL DIRETTORE

### Visto:

- che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*“Disciplina del servizio sanitario regionale”*) e, segnatamente il capo III bis (*“Società della Salute”*), articoli 71 bis e ss. disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrata tramite la costituzione delle Società della Salute;
- che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
- l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di Firenze;
- che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 30 giugno 2021, n. 1, il Sottoscritto, dott. Marco Nerattini, è stato nominato Direttore del Consorzio e che l’incarico è decorso dal 1° luglio 2021;

### Richiamati:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 19/12/2022 *“Fondo per l’inclusione delle persone con disturbi dello spettro autistico di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, del 29 luglio 2022. Approvazione della programmazione di livello regionale”*, con la quale è stato approvato il documento di programmazione regionale degli interventi da finanziare a valere sul fondo dedicato, e sono state attribuite le risorse spettanti alla Regione Toscana alle Zone distretto e Società della Salute;
- il Decreto regionale n. 11178 del 19/05/2023 con cui è stato assegnato alla Società della Salute di Firenze il finanziamento di Euro 310.768,25 relativo alla prima annualità del fondo assegnato con Decreto 29 luglio 2022, sul capitolo 12020/E *“Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità - autismo”*, impegnandosi a finanziare altrettanta cifra per la seconda annualità;
- la delibera A.d.S. della SdS Firenze n. 10 del 20/07/2023 con cui sono stati recepiti gli atti programmatici regionali sopra richiamati ed è stato delegato il Direttore della Società della Salute di Firenze ad adottare tutti gli atti necessari a realizzare la suddetta progettualità, ivi compresa l’attivazione di una procedura di amministrazione condivisa di cui all’art. 55 e ss del Codice del Terzo settore e della L.R. toscana n. 65/2020 finalizzata al coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore per realizzare anche attività innovative che favoriscano l’inclusione sociale delle persone con diagnosi dello spettro autistico;
- il Provvedimento del Direttore SdS n. 33 del 27/05/2024 con il quale la presente Società della Salute di Firenze ha bandito l’Avviso pubblico per la presentazione di Manifestazioni di interesse alla co-progettazione finalizzato ad individuare i Partner con cui co-progettare ed attuare i servizi di inclusione sociale ed autonomia a favore di persone con disturbi dello spettro autistico residenti nel Comune di Firenze nei seguenti AMBITI:

**Documento firmato digitalmente**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

- AMBITO A – PERCORSI DI ASSISTENZA ALLA SOCIALIZZAZIONE DEDICATI AI MINORI E ALL'ETA' DI TRANSIZIONE FINO A 21 ANNI (“azione b” - DM 29 luglio 2022);
- AMBITO B – PROGETTI SPERIMENTALI VOLTI ALLA FORMAZIONE E ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (“azione f” - DM 29 luglio 2022);
- AMBITO C - ATTIVITA' FORMATIVE PER NUCLEI FAMILIARI DI PERSONE CON SPETTRO AUTISTICO (“azione g” - DM 29 luglio 2022);
- il Decreto del Presidente SdS n. 1 del 20/06/2024 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle candidature pervenute entro la data di scadenza fissata nell'Avviso;

**Richiamato** inoltre il Provvedimento del Direttore SdS n. 44 del 28/06/2024 con il quale è stato accolto l'esito delle valutazioni della Commissione di valutazione ammettendo alla fase di co-progettazione i seguenti Enti:

- per l'AMBITO A: ALLENAMENTE COOPERATIVA SOCIALE e ELFO ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
- per l'AMBITO B: AUTISMO FIRENZE ETS
- per l'AMBITO C: P.A.M.A.P.I. COOPERATIVA SOCIALE (in ATS con A.I.A.B.A. Onlus)

**Dato atto che** tra il giorno 9/07/2024 e il 18/07/2024 si sono svolti i tavoli di co-progettazione per ogni Ambito di Progetto, per i quali sono ancora in corso le procedure di formalizzazione dei Piani Operativi;

**Considerato** che, ai sensi dell'Art. 7 dell'Avviso, per l'esecuzione di ciascun Progetto è previsto un contributo erogato ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 quale rimborso delle spese sostenute per l'attuazione delle attività progettuali previste e condivise.

**Ritenuto** di riconoscere, rispettivamente, i seguenti contributi massimi annuali:

- per l'AMBITO A:
  - Progetto dell'Ente ALLENAMENTE COOPERATIVA SOCIALE: € 50.000,00
  - Progetto dell'Ente ELFO ONLUS COOPERATIVA SOCIALE: € 50.000,00
- per l'AMBITO B:
  - Progetto dell'Ente AUTISMO FIRENZE ETS: € 71.600,00
- per l'AMBITO C:
  - Progetto dell'Ente P.A.M.A.P.I. COOPERATIVA SOCIALE (in ATS con A.I.A.B.A. Onlus): € 46.600,00

**Richiamato:**

- l'Art. 9 – Comma C) – dell'Avviso, secondo cui la SdS procederà a stipulare una convenzione con i soggetti selezionati, avente ad oggetto l'esecuzione dei rispettivi Progetti ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990;
- l'Art. 5 dell'Avviso che stabilisce la durata del partenariato in un (1) anno dalla data di stipula della Convenzione, eventualmente ripetibile, in base ad una decisione insindacabile della SdS, per un altro anno, agli stessi patti e condizioni, e comunque nei limiti delle risorse

**Documento firmato digitalmente**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

finanziarie ad essi correlate.

**Ritenuto**, pertanto, **necessario** procedere alla pubblicazione dello Schema di Convenzione di cui all'Allegato Sub. Let. A, quale parte integrante del presente provvedimento, che sarà poi personalizzato in base all'Ente sottoscrittore ed al Progetto approvato;

**Valutato** opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii,

**Richiamato** l'articolo 12 dello Statuto

**Preso atto**, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa che si richiamano integralmente:

1. di prendere atto e di approvare l'esito dei tavoli di co-progettazione svoltisi tra il giorno 9/07/2024 e il 18/07/2024 a cui hanno partecipato gli Enti ammessi di cui al Provvedimento del Direttore SdS n. 44 del 28/06/2024 per ciascuno degli Ambiti oggetto di Avviso:
  - per l'AMBITO A: ALLENAMENTO COOPERATIVA SOCIALE e ELFO ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
  - per l'AMBITO B: AUTISMO FIRENZE ETS
  - per l'AMBITO C: P.A.M.A.P.I. COOPERATIVA SOCIALE (in ATS con A.I.A.B.A. Onlus)
2. di riconoscere, rispettivamente, i seguenti contributi massimi annuali:
  - per l'AMBITO A:
    - Progetto dell'Ente ALLENAMENTO COOPERATIVA SOCIALE: € 50.000,00
    - Progetto dell'Ente ELFO ONLUS COOPERATIVA SOCIALE: € 50.000,00
  - per l'AMBITO B:
    - Progetto dell'Ente AUTISMO FIRENZE ETS: € 71.600,00
  - per l'AMBITO C:
    - Progetto dell'Ente P.A.M.A.P.I. COOPERATIVA SOCIALE (in ATS con A.I.A.B.A. Onlus): € 46.600,00
3. di procedere, con i suddetti soggetti, alla stipula della convenzione una Convenzione - di cui allo Schema Allegato Sub. Let. A -, quale parte integrante del presente provvedimento avente ad oggetto l'esecuzione dei rispettivi Progetti stabilendo la durata del partenariato in un (1) anno dalla data di stipula della Convenzione, eventualmente ripetibile, in base ad una decisione insindacabile della SdS, per un altro anno, agli stessi patti e condizioni, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie ad essi correlate;

**Documento firmato digitalmente**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

4. di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove rimarrà per 10 giorni consecutivi e sul sito internet, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE**  
**Dott. Marco Nerattini**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE



## AII.A - SCHEMA DI CONVENZIONE

*[il presente documento è da intendersi quale schema-base e lo stesso sarà integrato e comunque potrà essere modificato, in parti non sostanziali, in ragione degli esiti dell'istruttoria di Co progettazione]*

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE ED AUTONOMIA PER UTENTI CON DIAGNOSI DELLO SPETTRO AUTISTICO AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117 E DELLA L.R. TOSCANA N. 65/2020, a valere sul Fondo per l'inclusione delle persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla DGRT n. 1518/2022 CODICE CUP PROGETTO F19G24000040001 - CIG .....**

TRA

La **Società della Salute di Firenze** (di seguito "SdS"), con sede legale in Piazza della Signoria n. 1 Cap 50122 - Firenze, per il tramite del suo Direttore, dott. Marco Nerattini, nominato con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze n. 1 del 30 giugno 2021, domiciliato per la carica presso la sede operativa della SdS in Viale della Giovine Italia, n. 1/1 Firenze, Codice fiscale/partita IVA 9411730048, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS Firenze delegato alla stipula del presente atto con delega dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 10/07/2023, in qualità di soggetto attuatore del progetto

e

l'Ente del Terzo Settore (E.T.S.) denominato \_\_\_\_\_  
(di seguito solo Soggetto Partner o ETS) con sede in Via/Piazza \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_, nella  
persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante Signor \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_,  
la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo  
interesse dell'Ente;

### Visti:

- la Legge n. 241/1990 e ss. mm;
- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

**Documento firmato digitalmente**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

- il D.Lgs 117/2017, in particolare l'art. 55 "Coinvolgimento degli enti del Terzo settore", c. 3 e c. 4;
- la L.R. n. 65 del 22 luglio 2020, in particolare l'art. 13;
- le Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del D. Lgs. 117/2017 adottate con D.M. n. 72/2021;

#### **Richiamati:**

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 19/12/2022 "*Fondo per l'inclusione delle persone con disturbi dello spettro autistico di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, del 29 luglio 2022. Approvazione della programmazione di livello regionale*", con la quale è stato approvato il documento di programmazione regionale degli interventi da finanziare a valere sul fondo dedicato, e sono state attribuite le risorse spettanti alla Regione Toscana alle Zone distretto e Società della Salute;
- il Decreto regionale n. 11178 del 19/05/2023 con cui è stato assegnato alla Società della Salute di Firenze il finanziamento di Euro 310.768,25 relativo alla prima annualità del fondo assegnato con Decreto 29 luglio 2022, sul capitolo 12020/E "*Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - autismo*", impegnandosi a finanziare altrettanta cifra per la seconda annualità;

#### **Premesso che:**

- con l'approvazione l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- del Codice del Terzo Settore (CTS) D.lgs. n.117/2017, attuativo del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, la collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche (AP) e gli Enti del Terzo Settore (ETS), diviene la modalità ordinaria per la programmazione e la progettazione degli interventi necessari alla soddisfazione degli interessi generali, individuati dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- il Legislatore, per favorire una generalizzata attività di collaborazione tra l'Amministrazione Pubblica e Terzo Settore, ha introdotto gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione, previsti dall'art. 55 del D.lgs n 117/2017;
- ai sensi del Titolo VII del Codice del Terzo Settore e delle disposizioni previste sul procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm., con delibera n. 6 del 17 marzo 2022 la Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze (SdS) ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte innovative di co-progettazione legate alla promozione dell'attività fisica motoria a supporto della disabilità e della inclusione sociale nel territorio della Zona Firenze;
- il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel Direttore della Società della Salute di Firenze che si è avvalso di una Commissione tecnica per la selezione delle proposte progettuali ammesse alla fase di co-progettazione;

#### **Rilevato**

**Documento firmato digitalmente**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

- che la verifica del possesso di requisiti di ordine generale, tecnico-professionali e di esperienza specifica di cui all'art. 3.2 dell'Avviso, oltretutto la regolarità formale della domanda presentata e delle relative autodichiarazioni dell'ETS ha dato esito positivo;

#### **Richiamati:**

- il provvedimento del Direttore n. 33 del 27/05/2024 di approvazione dell'avviso pubblico e dei relativi allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- l'avviso pubblicato per l'avvio di procedure di co-progettazione finalizzati all'attivazione e gestione di servizi di inclusione sociale ed autonomia a favore di **persone con disturbi dello spettro autistico residenti nel Comune di Firenze nei seguenti ambiti:**

**AMBITO A** – **PERCORSI DI ASSISTENZA ALLA SOCIALIZZAZIONE DEDICATI AI MINORI E ALL'ETA' DI TRANSIZIONE FINO A 21 ANNI** (“azione b” - DM 29 luglio 2022)

**AMBITO B** – **PROGETTI SPERIMENTALI VOLTI ALLA FORMAZIONE E ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO** (“azione f” - DM 29 luglio 2022)

**AMBITO C** - **ATTIVITA' FORMATIVE PER NUCLEI FAMILIARI DI PERSONE CON SPETTRO AUTISTICO** (“azione g” - DM 29 luglio 2022)

Preso atto che il Soggetto Partner è stato ammesso al Tavolo di co-progettazione per l'**AMBITO** \_\_\_\_ “\_\_\_\_\_” ed in tale sede è stato definito nel dettaglio il progetto presentato in fase di candidatura;

Tutto ciò premesso, visto e considerato quanto sopra

**si conviene quanto segue**

#### **Articolo 1 - Oggetto**

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella proposta progettuale presentata dal Soggetto Partner – agli atti di questa SdS e che qui si richiama integralmente -, in relazione agli obiettivi specifici di cui all'AMBITO \_\_\_\_ “\_\_\_\_\_” e come congiuntamente declinata all'interno del Tavolo di Co progettazione.

A tale ultimo proposito, il documento finale ottenuto dalla co-progettazione tra le parti è l'**Allegato 2** alla presente Convenzione come **“Piano Operativo”** per farne parte integrante e sostanziale.

Il/i Soggetto/i Partner, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna/no affinché le attività co-progettate con la SdS siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato. In ragione di quanto precede, l'E.T.S. assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per

**Documento firmato digitalmente**





REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dall'Allegato 2 "Piano Operativo", e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

### **Articolo 2 - Finalità e obiettivo principale**

Il progetto è volto alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, assistite in un contesto più ampio di inclusione sociale.

In particolare è finalizzato ad attivare:

- *nel caso di ambito A:* percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino a 21 anni
- *nel caso di ambito B:* progetti sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa di persone con disturbo dello spettro autistico
- *nel caso di ambito C:* attività formative per nuclei familiari di persone con disturbo dello spettro autistico.

### **Articolo 3 -Durata, eventuale rinnovo, modifica della convenzione**

La presente convenzione ha validità di 1 anno dal momento della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga ai sensi di legge e/o rinnovo, agli stessi patti e condizioni, da stabilirsi a mezzo di comunicazione PEC tra le Parti, finalizzata alla conclusione del Progetto.

Ogni qualvolta, entro tale data, venga riattivato il Tavolo di co-progettazione, la presente convenzione si ritiene automaticamente modificata, in ragione ed esclusivamente secondo quanto definito e concordato al termine del Tavolo succitato.

Le parti si impegnano sin d'ora ad accettare senza riserva alcuna eventuali modifiche della convenzione o della durata dell'affidamento che dovessero rendersi necessarie a causa di modifiche normative regionali o nazionali.

### **Articolo 4 - Progettazione condivisa e modalità di direzione, gestione e organizzazione**

Al fine di garantire il buon andamento del progetto, il monitoraggio delle attività oggetto della presente convenzione e il coordinamento delle medesime con gli obiettivi dell'Amministrazione, le parti si impegnano a richiedere la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione ed alla diversificazione delle tipologie di intervento alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi.

Ciascuna delle due parti può proporre di riaprire il tavolo di co-progettazione al fine di verificare se sia possibile implementare le attività in corso o attivare nuove progettualità nel caso di disponibilità finanziarie ulteriori da investire nell'Ambito oggetto di convenzione

All'interno del Tavolo viene condivisa la co-progettazione e le verifiche in itinere del progetto.

Eventuali variazioni progettuali o dei soggetti coinvolti nelle attività proposte dovranno essere oggetto di preventiva discussione e approvazione nell'ambito del tavolo di co-progettazione.

La titolarità e la direzione del progetto rimane in carico alla SdS Firenze.

Il Soggetto partner della SdS assume la responsabilità tecnica, organizzativa e gestionale del progetto.

Competono alla SdS le funzioni di indirizzo e pianificazione, di verifica e di controllo necessarie ed opportune a garantire il rispetto della presente convenzione.

**Documento firmato digitalmente**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

Il Soggetto partner provvede alla gestione delle attività di cui alla presente convenzione con proprio personale dipendente e volontario e con proprie capacità organizzative.

Il Soggetto partner garantisce che i dipendenti e i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e che siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile contro terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117: gli oneri per tali assicurazioni sono riconosciuti tra i costi a rimborso di cui all'art. 5 del presente atto.

Il personale risponde del proprio operato al Soggetto partner che è ritenuto l'unico responsabile degli impegni e dei compiti assunti.

Le attività andranno svolte con la massima cura, diligenza, educazione, disponibilità e gentilezza nei confronti dell'utenza.

#### **Articolo 5 - Attività e compiti**

I compiti e le attività oggetto della convenzione sono meglio dettagliati nel "Piano Operativo" (allegato 2 al presente documento quale sua parte integrante e sostanziale) declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione. Il Soggetto Partner della SdS resterà responsabile dell'autorizzazione, della programmazione e dello svolgimento di tutte le attività che saranno realizzate avvalendosi anche di terzi. La SdS non assume responsabilità conseguenti ai rapporti dell'affidatario con i suoi affidatari, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

La SdS procederà a verifiche periodiche sulle modalità di svolgimento delle attività del Partner, portandone gli esiti a conoscenza di quest' ultimo.

#### **Articolo 6 - Risorse messe a disposizione dalle parti**

Per realizzare gli interventi di cui alle finalità ed agli obiettivi del progetto, il soggetto Partner mette a disposizione le risorse tecniche, logistiche e strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente, volontario e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie come individuate nell'Allegato 1 "Curriculum e proposta progettuale" e nell'Allegato 2 "Piano Operativo", quali documenti da intendersi come parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

La SdS quale ente procedente, metterà a disposizione del partenariato le seguenti risorse:

un contributo massimo da erogare pari ad € \_\_\_\_\_,00 annuali da utilizzare quale rimborso a copertura delle spese vive. Nel corso di vigenza della convenzione e del suo eventuale rinnovo - nel caso di assegnazione da parte della Regione della seconda annualità - il suddetto importo annuo, subordinatamente alla sussistenza di disponibilità finanziarie ulteriori dovute alla rimodulazione delle azioni messe in campo, potrà essere implementato.

Si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dalla SdS, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

#### **Articolo 7 - Contributo per spese sostenute**

**Documento firmato digitalmente**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

Il contributo massimo annuo pari ad € \_\_\_\_\_,00 - dovrà essere calcolato sulla base dei costi unitari indicati nella Convenzione e nel “Piano Operativo” e sarà erogato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90 quale rimborso delle spese sostenute per l’attuazione delle attività progettuali previste, con tempi concordati e risultanti dal tavolo di co-progettazione.

Spese rimborsabili a titolo esemplificativo:

- spese generali e organizzative (limitatamente a quanto imputabile al progetto);
- spese sostenute per l’organizzazione e per le azioni volte alla valorizzazione del legame con il territorio approvate nel progetto definitivo (ivi comprese spese per collaborazioni con soggetti terzi, acquisto servizi strumentali, noleggio di attrezzature, strumentazioni tecniche ecc);
- oneri relativi alla copertura assicurativa per i volontari (quota parte dedicata al progetto), il personale dipendente e per i locali;
- spese per attività di comunicazione;
- ogni altra spesa riconducibile al progetto definitivo che sarà approvato in sede di co-progettazione.

Nell’arco di vigenza del rapporto convenzionale il rimborso sarà erogato a seguito di specifica relazione del Partner redatta e sottoscritta ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000 a cui dovranno essere allegati i documenti probatori delle spese sostenute (time card, fatture, scontrini, ricevute o documenti equivalenti) ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore”.

*In caso di ATS:* I due componenti dell’ATS renderanno separatamente le proprie attività e riceveranno il rimborso corrispondente.

#### **Art. 8 Rendicontazione delle attività**

Il Soggetto Partner si impegna a presentare, con cadenza trimestrale il report dettagliato delle attività svolte, comprensivo della rendicontazione finanziaria dell’utilizzo delle risorse assegnate quale quota di co-finanziamento.

#### **Art. 9 Documento Unico di Regolarità Contributiva**

La Società della Salute provvederà alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se il Partner sarà in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito DURC).

In caso di DURC negativo la Società della Salute attiverà il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 207/10, trattenendo dal mandato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e versando le somme dovute all’Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 37/12 e dalla circolare INPS n. 54/12.

In caso di DURC irregolare, nulla sarà dovuto per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e il Soggetto Partner non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.

#### **Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari**

**Documento firmato digitalmente**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

Il Soggetto Partner è vincolato all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i, e al rispetto di tutte le disposizioni ed obblighi in essa contenuti. Ai sensi della legge 136/2010 e succ. modificazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Il Soggetto partner avrà altresì l'onere di inserire il CIG del Progetto \_\_\_\_\_ e il CUP F19G24000040001 all'interno delle fatture prodotte, ai fini della tracciabilità.

#### **Articolo 11 - Inadempimenti e risoluzione**

La presente convenzione può essere oggetto di risoluzione da parte della SdS Firenze qualora siano evidenziate gravi carenze gestionali, tecniche, amministrative, contabili e che riguardino le coperture assicurative previste dall'art 18 del Dlgs 117/2017.

La risoluzione è senza oneri a carico della SdS, se non quelli derivati dall'erogazione del rimborso ridotto proporzionalmente alla minor durata del periodo di affidamento.

#### **Articolo 12 - Revoca e clausole rescissorie**

La SdS ha facoltà di revocare la presente convenzione in qualsiasi momento, con comunicazione trasmessa via PEC per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero per inadempienza grave da parte del Partner.

Il Soggetto Partner, qualora venissero meno i requisiti necessari a svolgere le attività oggetto della presente convenzione, può chiederne la rescissione con comunicazione motivata ed anticipata di almeno 90 giorni rispetto alla data di fine rapporto.

In entrambi i casi, la SdS riconoscerà al Soggetto Partner l'erogazione del contributo a copertura delle spese fino a quel momento sostenute.

#### **Articolo 13 - Assicurazione**

Il Soggetto Partner ha presentato polizze assicurative per:

- per responsabilità civile in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ stipulata presso \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_, con massimale di € \_\_\_\_\_;
- per infortuni in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ stipulata presso \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_, con massimale di € \_\_\_\_\_;

#### **Articolo 14- Spese**

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Soggetto Partner, che espressamente le assume. La presente convenzione sarà registrata esclusivamente in caso d'uso a cura della parte che vi abbia interesse.

#### **Art. 17 Prevenzione della corruzione e trasparenza**

Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L.n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013), e nello specifico al rispetto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità, applicabili per la parte di specifica competenza e messi a

**Documento firmato digitalmente**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

disposizione sui siti istituzionali, sezione “Amministrazione trasparente”.

#### **Art. 18 Vigilanza e controllo**

Il Soggetto Partner è tenuto a consentire il libero accesso agli operatori della Società della Salute, dell'Azienda USL Toscana Centro e del Comune di Firenze aventi titolo in tutti i locali messi a disposizione dal Partner ed alla documentazione eventualmente necessaria. Gli stessi sono autorizzati allo svolgimento delle attività finalizzate ai controlli e alle verifiche previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

La documentazione di cui entreranno in possesso gli operatori della Società della Salute di Firenze, dell'Azienda USL Toscana Centro e del Comune di Firenze sarà assoggettata al segreto d'ufficio e professionale e tutelata legalmente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., e del Regolamento UE/679/2016.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera b), del “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41”, approvato con il d.p.g.r. 9 gennaio 2018, n. 2/R, l'attività di vigilanza sarà svolta dalla Commissione di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 41/05, e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dalla procedura aziendale approvata con la deliberazione del Direttore Generale 3 ottobre 2012, n. 695, con riferimento al mantenimento dei requisiti autorizzativi.

#### **Art. 19 Tutela dei lavoratori**

Il Partner è obbligato ad erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva e alla tenuta del libro unico del lavoro.

E' fatto obbligo a al Soggetto Partner di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente alle norme del Testo Unico sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08, e ss.mm.ii.

Quanto previsto i commi 1 e 2 si applica anche a eventuali soggetti gestori terzi dei servizi prestati nell'ambito del progetto.

#### **Art. 20 Tutela della privacy**

Tutti i soggetti sottoscrittori della presente, nonché le altre parti che dovessero essere interessate e coinvolte nell'effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni in oggetto, sono tenute al rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riguardo a quanto prescritto e richiesto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. (per quanto applicabile), dal Regolamento comunitario UE/679/2016 e dalla futura normativa nazionale di attuazione del Regolamento citato. Con separato atto, la Società della Salute nomina formalmente il Soggetto Partner quale Responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/679/2016.

Il Soggetto Partner si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dalla Società della Salute.

Il Soggetto Partner sarà responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.

**Documento firmato digitalmente**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

Titolare del trattamento è:  
Società della Salute di Firenze  
sede operativa V.le della Giovine Italia 1/1 – 50122 Firenze  
Codice Fiscale 94117300486  
PEC [segreteria@pec.sds.firenze.it](mailto:segreteria@pec.sds.firenze.it)

#### **Art. 21 Riapertura della co-progettazione - revisione della convenzione**

L'ente procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere al Soggetto Partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite del quinto del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto - salvo quanto previsto all'art. 6 del presente documento - e di attivare nuove progettualità, non incluse nel progetto definitivo. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo verbalizzato e sottoscritto tra le parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il partner espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della convenzione e non comportino a carico del partner maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica alla convenzione potrà essere introdotta dal partner se non sia stata concordata con l'ente procedente.

Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche alla convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Soggetto Partner, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

#### **Art. 22 Monitoraggio**

Il Soggetto Partner dovrà relazionare trimestralmente sulle attività svolte e sulle risorse impiegate.

#### **Art. 23 Inadempienze**

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, secondo la normativa vigente in materia, le stesse saranno contestate per iscritto dalla Società della Salute (tramite PEC) e segnalate agli enti competenti.

Le eventuali controdeduzioni del Soggetto Partner dovranno essere comunicate alla Società della Salute entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

Il Partner sarà comunque tenuto a rimuovere l'inadempienza entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione, salvo diverso termine.

In caso di mancata ottemperanza la Società della Salute avvierà le specifiche procedure previste dalla normativa vigente.

La Società della Salute si riserva il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione.

#### **Art. 24 Norme generali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e

**Documento firmato digitalmente**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

compatibili con la natura dell'atto.

#### **Art. 25 Responsabili dell'accordo**

Le parti individuano quali propri responsabili dell'accordo:

- a. Per la SdS Firenze: il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990: Direttore della SdS Firenze Dr. Marco Nerattini
- b. Per il Partner: il Rappresentante legale \_\_\_\_\_

#### **Art. 26 Sottoscrizioni**

In base all'articolo 15, c. 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

#### **Art. 27 Foro competente e clausola compromissoria**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo. Per tutto quanto non previsto le Parti fanno riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

#### **Art. 28 Disposizioni finali**

La presente convenzione è da intendersi impegnativa per il Soggetto Partner e per la SdS Firenze dal momento della sua sottoscrizione, è redatta in triplice copia ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

#### **Allegati:**

- ❖ **All. 1 Curriculum e proposta progettuale**
- ❖ **All. 2 Piano Operativo**
- ❖ **All. 3 Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE 2016/679.**

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, lì ..../...../2024

Per la Società della Salute di Firenze

Il Direttore

Per \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

**Documento firmato digitalmente**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Atto n. 50 del 12-08-2024**

**In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 12-08-2024 al 22-08-2024**

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005  
in data 12-08-2024**